

STATUTO DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI

Capo I - Generalità

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)** è costituito, tra i Comuni di:

Agno, Alto Malcantone*¹), Arogno*²), Bedano, Bioggio*³), Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Collina d'Oro*⁴), Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Lugano*⁵), Manno, Massagno, Mezzovico Vira, Monteceneri*⁶), Muzzano, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Savosa, Sorengo, Torricella Taverna, Vernate*⁷) e Vezia,

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALCIA).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri e lo notifica alla Sezione degli enti locali ed ai Comuni consorziati.

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

- Richiamati i dati di cui alla relazione tecnica "aggiornamento chiave di riparto" edizione 2014 l'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue (ris. DC 07.09.2016): *1) 36% 2) 3% 3) 98% 4) 17% 5) 92.4% 6) 91% 7) 10%

Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate

Il Consorzio ha lo scopo principale di progettare, costruire e gestire impianti di:

- evacuazione e depurazione delle acque di scarico inquinate
- trattamento dei fanghi
- valorizzazione della biomassa e produzione di energie rinnovabili derivanti dall'attività della depurazione

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Bioggio, presso l'impianto depurazione acque (IDA).

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II - Organi del Consorzio

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio Consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio Consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari

- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 9 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 10 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente del consuntivo dell'esercizio precedente.

La seconda sessione da tenersi entro il 31 dicembre si occupa del preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio Consortile si raduna in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

Il Presidente, d'intesa con la Delegazione, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda sessione ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Art. 12 Diritto di voto

Ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:

- a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso;
- b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono.
- c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

La ripartizione degli stessi è stabilita all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente, tenuto anche conto dell'interessenza nel consorzio di cui all'art. 1, e degli AEi (Abitanti Equivalenti industriali).

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'Amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art 7 lett c), e) f) , h) e i sino ad un importo massimo per un medesimo oggetto di Fr 250'000.-- IVA esclusa, ritenuto un massimo di Fr. 1'000'000.--/anno IVA esclusa.

La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 100'000.--.

La Delegazione può delegare al Segretario consortile, al Direttore e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

b) Delegazione Consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione Consortile si compone di cinque membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 15 dello statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno

Art. 21 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) quote di partecipazione dei Comuni;
- b) sussidi erariali;
- c) prestiti da Istituti di credito.

Art. 22¹ Quote di partecipazione dei Comuni

Chiave di riparto A

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a e alla Direttiva VSA-FES “Finanzierung der Abwasserentsorgung” (finanziamento della depurazione), i Comuni partecipano ai costi totali del Consorzio (costi di gestione ordinaria e d’investimento) per la depurazione delle acque, esclusi i costi di investimento (costruzione, ammodernamento e risanamento) per la rete d’adduzione in base ad una chiave di riparto che considera:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:

Fonte dei dati: Comuni / Aziende acqua potabile

Valutazione: m³ annui di acqua erogata
62 m³/a corrisponde a 1AE

Aggiornamento: ogni quadriennio.

L’aggiornamento va eseguito nell’anno susseguente l’inizio di ogni legislatura.

Quantitativo di acqua erogata nell’anno di inizio legislatura o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori.

¹ articolo modificato con ratifica SEL del 21.08.18
EDIZIONE 2017

I comuni devono consegnare entro il 31 marzo dell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura al Consorzio i dati e la copia dei relativi giustificativi.

Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo.

2. Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA "Directive sur le financement de l'assainissement" che distingue 2 tipi di industrie:

- deboli inquinatori

- forti inquinatori

Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).

Per questo calcolo la Delegazione consortile potrà avvalersi dei dati misurati dalle industrie stesse, e comunicati regolarmente al Consorzio, nonché dei dati misurati dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, a cui spetta la verifica complessiva dei valori di carico o di proprie misurazioni.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, può imporre alle industrie la posa di un campionatore automatico e/o di un misuratore delle portate (tipo di apparecchiature, ubicazione, sistema di gestione, ecc,...) per reperire i dati necessari al calcolo della quota di partecipazione.

Per il calcolo delle quote di partecipazione delle industrie vengono presi in considerazione solo i forti inquinatori (> 300 AEi)

Il Consorzio, i Comuni sede e le industrie con più di 300 AE possono stipulare, sotto la supervisione della SPAAS, una convenzione per disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, e di calcolo dei costi.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, stabilisce il metodo per la raccolta dei dati (analisi e misurazioni necessarie, la loro frequenza, competenza per il loro svolgimento, ecc,...) tenendo conto delle peculiarità delle singole industrie.

La Delegazione consortile in accordo con le Autorità competenti:

- può adottare un metodo di calcolo alternativo qualora il carico di AEi può essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo sufficientemente rappresentativo da cui estrapolare il dato annuale);

- può escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi.

Aggiornamento: ogni quadriennio.

L'aggiornamento va eseguito nell'anno susseguente l'inizio di ogni legislatura sulla base dei dati disponibili acquisiti negli ultimi 4 anni.

In casi eccezionali, segnatamente in caso di cessazione di un'attività o di una manifesta variazione del carico di un forte inquinatore, la Delegazione può decidere di anticipare l'aggiornamento.

I costi per la gestione e per la raccolta dei dati necessari al calcolo degli AEi verranno ripartiti e fatturati in proporzione agli AEi ai rispettivi Comuni.

I dati relativi alle singole industrie e artigiani verranno messi a disposizione in modo dettagliato ai singoli Comuni.

La Delegazione disciplinerà mediante ordinanza il sistema di calcolo degli oneri finanziari alla base della chiave di riparto (art. 192 LOC)

Chiave di riparto B

Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

In futuro, richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

Aggiornamento in casi eccezionali e norma transitoria

Rimane riservata la facoltà della Delegazione di aggiornare in ogni tempo le Chiavi di riparto A e B in casi eccezionali.

Per la Legislatura 2016-2020 resteranno in vigore le Chiavi di riparto allestite nel 2016.

Art. 23 Tasse e contributi

I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni.

Art. 24 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno abilitato è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Comuni Consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 24.

Art. 26 Conti preventivi

La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.

Art. 27 Conti consuntivi

La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei conti consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 28 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

Capo IV - Norme varie

Art. 29 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 30 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario consortile o il Direttore vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 31 Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

Art. 32 Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio Consortile.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali.

Statuto ratificato dalla Sezione Enti Locali in data 10.03.2014